

STATUTO

CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIALE PIO
XI DIRAMAZIONE GULLI' 43
Numero REA: RC - 112109
Codice fiscale: 01077370805
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2006 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto raccolta n. 920 -----

----- **S T A T U T O** -----
----- della società -----

**"CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA'" -----**

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO** -----

Articolo 1. Denominazione e norme applicabili - E' costituita una società cooperativa sociale di lavoro, con la denominazione **"CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'"**, retta, ai sensi dell'art. 2519 comma 2 c.c., dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili. -----

La cooperativa, ai sensi dell'art. 111 septies disp. att. c.c., è considerata "cooperativa a mutualità prevalente", indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c.; la cooperativa, ai sensi dell'art. 10 comma 8 d.lgs. n. 460/1997, è, inoltre, considerata "ONLUS" di diritto. -----

Articolo 2. Sede - La società ha sede nel comune di Reggio di Calabria. -----

L'indirizzo della sede legale risulta dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della società nello stesso comune. -----

La società potrà, nelle forme di legge, istituire filiali, succursali, unità locali, depositi, agenzie, rappresentanze, uffici, sedi amministrative, secondarie ed operative, in Italia ed all'estero. -----

Articolo 3. Domicilio. - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali. -----

Articolo 4. Utilizzo di strumenti informatici e telematici. - Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente statuto, potranno anche essere sottoscritti con firme elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva. -----

Articolo 5. Durata. - La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilaventisei (31/12/2026) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci. -----

Articolo 6. Scopo ed oggetto - La società, che non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività di gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi,

di cui al punto a dell'art. 1 comma 1 della legge n. 381/1991. -----

In particolare la cooperativa ha per oggetto le seguenti attività: a) istituire e gestire case-famiglia, comunità-alloggio, centri sociali e qualunque altro servizio utile all'inserimento sociale dei disabili mentali, dei degenti ed ex degenti degli ospedali psichiatrici e degli emarginati in genere; b) promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione, in particolare quelli dei disabili mentali e dei degenti degli ospedali psichiatrici su come affrontarli e risolverli; c) istituire e gestire servizi socio assistenziali rivolti agli anziani, agli infanti ed alle fasce deboli in genere; d) realizzare e/o gestire aziende ed attività di qualunque tipo atte a creare possibilità di occupazione lavorativa per i soci e per gli utenti dei servizi della cooperativa; e) qualunque altra attività ritenuta utile alla soluzione dei problemi dei soci e degli emarginati. -----

Il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni, iscrizioni in albi, o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività. -----

La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessari, utili o connessi per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potrà, tra l'altro, sempre in via strumentale e non come attività prevalente, con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico, assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie personali e reali, in favore di soci o di terzi, anche a titolo gratuito; assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/1992. -----

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo e di integrare la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, anche finanziandoli e favorendone lo sviluppo, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. -----

Le regole di svolgimento dell'attività mutualistica ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, potranno essere disciplinati in apposito regolamento da predisporre ed approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2521 c.c. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. -----

Articolo 7. Attività con i terzi - La società cooperativa può svolgere la sua attività anche nei confronti di terzi non soci, ai sensi dell'art. 2521 comma 2 c.c. -----

----- **SOCI** -----

Articolo 8. Numero dei soci - Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c. Può essere compreso fra tre e otto, solo se tutti i soci sono persone fisiche. -----

Nessun socio può avere una quota del valore nominale superiore a quanto previsto dall'art. 2525 comma 2 c.c., salvo le disposizioni particolari per i soci diversi dalle persone fisiche e per i soci sovventori. -----

Articolo 9. - Requisiti dei soci - Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

a) soci cooperatori, che possono prestare la loro attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità; -----

b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, ed ai quali può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla società. -----

Il numero dei soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali, salvo l'ammissione di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente. -----

Possono essere anche ammesse persone che all'atto dell'ammissione non possiedano ancora i suddetti requisiti, purché si impegnino a partecipare personalmente all'attività che costituisce l'oggetto sociale. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. La tipologia dei rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare con i soci è definita da un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001. -

Possono essere anche ammesse le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti, e la loro partecipa-

zione è compatibile, con l'attività economica della cooperativa. Possono essere altresì ammesse come socie, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991, persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate. -----

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2527 comma 2 c.c., non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. -----

Possono essere ammessi alla cooperativa anche soci sovventori, che effettuino conferimenti volti alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote nominative, trasferibili soltanto previa autorizzazione dell'organo amministrativo, secondo la procedura stabilita dall'art. 2530 c.c. -----

Articolo 10. Ammissione dei soci - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta specificando: -----

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; -----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge; -----

c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere; -----

d) la categoria di soci a cui chiede di essere ammesso; -----

e) quant'altro la società ritenga necessario od opportuno conoscere ai fini dell'ammissione. -----

La domanda di ammissione da parte di persona giuridica dovrà specificare: -----

a) denominazione o ragione sociale, sede, attività, eventuale iscrizione nel registro delle imprese o in altri albi o registri; -----

b) persona fisica designata a rappresentarla; -----

c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere; -----

d) copia dello statuto vigente ed elenco dei soci; -----

e) quant'altro la società ritenga necessario od opportuno conoscere ai fini dell'ammissione. -----

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, secondo la procedura di cui all'art. 2528 c.c., entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa, motivando un eventuale mancato accoglimento. -----

La delibera di ammissione diventa efficace nei confronti della società dopo l'annotazione nel libro dei soci. -----

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo eventualmente determinata dall'assemblea per ciascun esercizio

sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

La quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo. Se richiesta, deve essere versata all'atto dell'accoglimento della domanda, una tassa di ammissione nella misura stabilita dallo stesso organo amministrativo. -----

Articolo 11. Recesso del socio - Il recesso del socio è sempre ammesso. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo, il quale provvederà nei modi e termini di cui all'art. 2532 c.c.

Esso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

Articolo 12. Esclusione del socio - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può con motivata deliberazione dell'organo amministrativo essere escluso il socio: -----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi; -----

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa; -----

e) che svolga attività contrastante con gli interessi della società, la danneggi materialmente e moralmente, fomenti dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci. -----

L'esclusione diventa efficace nei confronti della società dal momento dell'annotazione nel libro soci. -----

Articolo 13. Morte del socio - Nel caso di decesso di un socio, ai sensi dell'art. 2534 c.c., gli eredi o legatari della sua quota sociale potranno subentrare nella sua partecipazione, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro 180 giorni dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo. -----

Articolo 14. Liquidazione della quota del socio uscente - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, hanno diritto al rimborso del valore delle quote sociali versate ed eventualmente rivalutate sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto

sociale. -----
La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2535 c.c.. -----
Articolo 15. Trasferimento delle quote sociali - Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, secondo la procedura stabilita dall'art. 2530 c.c. -----
----- **PATRIMONIO** -----
Articolo 16. Patrimonio sociale - Il patrimonio della società è costituito: -----
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è suddiviso in quote nominative, del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti di legge; -----
b) dalla riserva legale; -----
c) dalla riserva ordinaria; -----
d) dall'eventuale sovrapprezzo; -----
e) da eventuali riserve straordinarie e da qualsiasi altra riserva o fondo, prevista dalla legge, o che l'assemblea riterrà opportuno costituire. -----
Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 lett. a c.c., le riserve della società non possono essere distribuite tra i soci cooperatori, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento. -----
Articolo 17. Responsabilità per le obbligazioni sociali - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2518 c.c. -----
Ai sensi dell'art. 2537 c.c., il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. -----
Articolo 18. Versamenti e finanziamenti dei soci. - La società, nel rispetto delle norme vigenti, senza che costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, stipulare finanziamenti ed acquisire dai soci medesimi fondi con obbligo di rimborso, improduttivi di interessi, salvo patto contrario. -----
Articolo 19. Strumenti finanziari -----
Ai sensi dell'art. 2526 ult. comma c.c., la cooperativa può offrire in sottoscrizione titoli di debito ed altri strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, solo ad investitori qualificati. -----
In tal caso, ai sensi dell'art. 2543 comma 1 c.c., diventa obbligatoria la nomina del collegio sindacale. -----
La competenza all'emissione è attribuita all'organo amministrativo, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2483 c.c. ed all'art. 111-octies disp. att. c.c. -----
E' vietato, ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. b, c.c., remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione

ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. -----

----- **ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI** -----

Articolo 20. Esercizio sociale - L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. -----

Articolo 21. Bilancio - L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. --

Il bilancio sarà approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

Gli amministratori e gli eventuali sindaci, ai sensi dell'art. 2545 c.c., nella relazione che accompagna il bilancio, devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 22. Destinazione degli utili - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi, destinandoli: -----

a) non meno del trenta per cento (30%), al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 1 c.c.; -----

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 2 c.c.; -----

c) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, ai fini della rivalutazione delle quote sociali, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----

d) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, secondo quanto previsto dall'art. 2514 comma 1 lett. a c.c. -----

L'eventuale rimanenza è destinata alle riserve, oppure a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, con deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2545 quater comma 3 c.c. -----

Articolo 22 bis. Ristorni - In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I criteri per la ripartizione dei ristorni da riconoscere, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai soci cooperatori, sono fissati da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521 ult. comma c.c. -----

----- **ORGANI SOCIALI** -----

Articolo 23. Organi sociali - Sono organi della società: ----

- a) l'assemblea dei soci; -----
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il collegio sindacale, da nominare solo nel caso si verificchino i presupposti di cui all'art. 2477 c.c. -----

----- **ASSEMBLEA** -----

Articolo 24. Competenze e convocazione dell'assemblea dei soci - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché, ai sensi dell'art. 2479, comma 1, c.c. sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei soci della società sottopongono alla loro approvazione. --

Sono riservate alla competenza dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, c.c.: -----

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli organi sociali; -----
- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; ---
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la decisione di mettere in liquidazione la società. -----

L'assemblea, sarà convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata "brevi manu" e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione, sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'assemblea potrà anche essere convocata mediante avviso, da affiggersi nella sede sociale, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. -----

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione qualora la prima convocazione andasse deserta, che dovrà svolgersi entro trenta giorni e non potrà, comunque, aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'avviso deve essere sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione o da qualunque amministratore munito dei relativi poteri. -----

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e, ove esista, il collegio sindacale, e nessuno si oppone alla tratta-

zione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

Articolo 25. Disciplina dell'assemblea. - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, oppure, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il presidente lo ritiene opportuno. -----

Ai sensi dell'art. 2480 c.c., il verbale delle assemblee che deliberano modificazioni dello statuto deve essere redatto da notaio. -----

Articolo 26. Diritto di partecipazione in assemblea e di voto - Rappresentanza. - Ai sensi dell'art. 2538 comma 1 c.c., hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. -----

Ai sensi dell'art. 2538 comma 2 c.c., ogni socio cooperatore ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta. -----

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto, salvo l'estensione a favore delle particolari categorie di persone previste dall'art. 2539 comma 2 c.c. La stessa persona non può rappresentare più di dieci soci in assemblea. La relativa documentazione è conservata dalla società. -----

Articolo 27. Quorum deliberativi e costitutivi dell'assemblea. - L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci presenti. -----

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto, qualunque sia il numero dei soci presenti. -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

Articolo 28. Forme di amministrazione. - La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci che provvedono alla nomina: -----

a) da un amministratore unico; -----

b) da un consiglio di amministrazione, composto da due o tre membri, secondo il numero che sarà determinato dai soci che procedono alla nomina. -----

Ai sensi dell'art. 2542 comma 2 c.c., la maggioranza degli

amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. ----

La durata della carica degli amministratori è fissata a tempo indeterminato, fino a dimissioni od a revoca, salvo che i soci che procedono alla nomina ne abbiano fissato la durata. Gli amministratori sono rieleggibili. -----

Articolo 29. Consiglio di amministrazione - Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, esso provvederà alla nomina del presidente tra i consiglieri, se a ciò non vi provvedano i soci. Lo stesso consiglio può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio stesso, nonché un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento. -----

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 2381 e 2544 comma 1 c.c., può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, compreso l'uso della firma sociale, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fissando le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni. Il consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. -

La carica di presidente del consiglio di amministrazione e quella di amministratore delegato non sono fra loro incompatibili. -----

Il comitato esecutivo e gli amministratori delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, salvo che il consiglio, al momento della nomina, abbia fissato la durata della carica. -----

Articolo 30. Riunioni del consiglio di amministrazione. - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, che ne fissa anche l'ordine del giorno, tutte le volte che lo giudichi necessario od opportuno. Dovrà essere convocato dal presidente, o in caso di rifiuto, assenza o impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, o dal collegio sindacale se nominato. -----

L'avviso di convocazione è spedito ai consiglieri, ai sindaci se nominati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma. L'avviso deve essere spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza, l'avviso dovrà essere spedito almeno tre giorni prima della riunione, salvo che ricorrano circostanze tali da richiedere l'ulteriore abbreviazione di tali termini. In ogni caso, la convocazione deve essere fatta con un congruo anticipo, tale da consentire ai consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere. -----

Il consiglio si riunisce, presso la sede della società o anche altrove, purché in Italia o nei paesi dell'Unione euro-

pea, qualora a giudizio del presidente particolari esigenze lo richiedano -----

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare. -----

In difetto di tali formalità o termini, il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero collegio sindacale se nominato. -----

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale. Verificatisi tali requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il segretario della riunione stessa. -----

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. In mancanza, sono presiedute dal consigliere più anziano di età. Chi presiede il consiglio coordina e dirige i lavori e redige il verbale della riunione, salvo che sia nominato un segretario. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a cura del presidente o da chi ne farà le veci, sottoscritto da questi e dal segretario, se nominato. -----

Articolo 31. - Poteri degli amministratori. - La gestione e l'amministrazione della società spettano agli amministratori, che potranno compiere, con i poteri più ampi, tutti gli atti e le operazioni, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna. -----

L'organo amministrativo può, inoltre, nominare direttori, vicedirettori, institori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti, con quelle mansioni, cauzioni, re-

tribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del caso. -

Articolo 32. Rappresentanza della società - La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita all'amministratore unico o, nel caso in cui esista il consiglio di amministrazione, disgiuntamente al presidente di quest'ultimo, od a chi ne fa le veci, ed agli amministratori delegati nei limiti della delega. -----

La rappresentanza della società, inoltre, spetterà ai direttori, vicedirettori, agli institori, ed ai procuratori, se nominati, per determinati atti o categorie di atti, nei limiti della delega. -----

Articolo 33. Compensi degli amministratori. - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. -----

Il compenso degli amministratori sarà determinato conformemente a quanto previsto dall'art. 2389 c.c. -----

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione e approvata con decisione dei soci. I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

Articolo 34. Collegio sindacale - Laddove ricorrano le circostanze previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2543 c.c., oppure i soci lo ritengano opportuno, la società istituirà e nominerà un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, regolato dagli artt. 2397 ss. c.c. e dalle altre norme in materia. -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Articolo 35. Nomina dei liquidatori - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, anche tra i non soci, determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, i poteri, la rappresentanza, i compensi e stabilendo i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, a norma di legge. -----

Articolo 36. Devoluzione del patrimonio netto residuo - Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 lett. d c.c., l'intero patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

----- DEVOLUZIONE AD ARBITRI -----

Articolo 37. Clausola compromissoria. - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali

la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue con sede in Roma, la quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. -----

Gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di procedure, e secondo le norme di legge. -----

La presente clausola ha ad oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori e quelle promosse nei loro confronti. -----

----- **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** -----

Articolo 38. Regolamenti - Ai sensi dell'art. 2521 comma 5 c.c., i rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. -----

Articolo 39. Rinvio - Per tutto quanto non disposto dal presente statuto si fa espresso riferimento al codice civile, alle disposizioni sulle società cooperative, alle disposizioni sulle società cooperative sociali, alle disposizioni sulle società a responsabilità limitata ed alle altre disposizioni vigenti. -----

Copia in conformità dell'originale, munito delle prescritte firme, rilasciata per il registro delle imprese.

Reggio di Calabria, 10 maggio 2006.

Firmato: Raimondo Zagami Notaio